**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

| | |
|---|---|
| **ALESSANDRA BRUNI** | Presidente |
| **NICOLA COLAVITA** | Componente |
| **LORENZO AURELI** | Componente relatore |

**R.G. n. 09/21 P.A. n. 12/21**

**DECISIONE**

Sul reclamo proposto dal Sig. Matteo Elia Simonetti (tessera FISE n. 005438/E) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Ghisi e Prof. Massimo Proto

**AVVERSO**

la decisione del Tribunale Federale nel procedimento R.G. n. 09/21 P.A. n. 12/21 pubblicata in data 1 settembre 2021

**FATTO**

1 - Con atto di incolpazione del 05.05.2021, la Procura Federale contestava al sig. Matteo Elia Simonetti la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE e all'art. 14, comma 4, lett. b) e c) R.G..

2 - Il deferito si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva.

3 - Il Tribunale fissava l'udienza di trattazione del 16 luglio 2021.

In quella sede - ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria - il medesimo Tribunale Federale assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

4 - Con decisione pubblicata in data 1.09.2021, quindi, il Tribunale Federale comminava al deferito la sanzione disciplinare della sospensione per n. 150 (centocinquanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) e f) del Regolamento di Giustizia FISE nonché l'ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille/00) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) R.G. FISE.

5 - Avverso tale sentenza il Sig. Matteo Elia Simonetti ha proposto reclamo.

All'esito dell'udienza del 7.10.2021 svoltasi con collegamento da remoto - alla quale erano presenti gli Avv.ti Francesco Ghisi e Prof. Massimo Proto per il sig. Matteo Elia Simonetti e il Vice Procuratore Federale Avv. Gianpaolo Guarnieri - Questo Collegio adottava la seguente decisione.

**DIRITTO**

1 - Con il primo motivo di gravame il sig. Matteo Elia Simonetti assume innanzitutto che l'operato del Tribunale Federale sarebbe erroneo in quanto:

a) avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 1 R.G. FISE avendo *"...applicato la versione previgente*

*dell'art. 1 R.G., anziché l'attuale art. 1, comma 3, lett. c), R.G. FISE, secondo il quale il comportamento "irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza" è sanzionabile solo ove sia rivolto "nei confronti di altri tesserati*"...";

b) al contrario, "*...in virtù del generale principio di favor rei nell'ambito della successione della legge nel tempo, nonché del principio per cui tempus regit actum, il Tribunale Federale avrebbe, invece, dovuto applicare quest'ultima norma in luogo di quella presente nella precedente versione del R.G. FISE...*";

c) di talché, atteso che il sig. Bortoli non è un soggetto tesserato FISE, non risulterebbe "*...integrato alcun illecito disciplinare da parte del Sig. Simonetti...*".

La doglianza è priva di fondamento.

1.1 - Innanzitutto è da ricordare che non appare di per sé condivisibile l'assunto dell'appellante in ordine all'applicabilità alla fattispecie di cui trattasi del disposto del nuovo art. 1 R.G. FISE approvato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 6 luglio 2021 in considerazione del principio per cui *tempus regit actum*.

Invero è noto che il principio di cui si chiede applicazione, è riferibile alla sola sfera della disciplina processuale e non a norme di diritto sostanziale, quale sistema di norme dirette a tutelare interessi ritenuti prevalenti dal nostro ordinamento in un determinato momento storico.

Orbene, la previsione normativa di cui trattasi non ha pacificamente natura processuale; tale conclusione - ad avviso di Questo Collegio - risulta evidente sia in considerazione del precipuo disposto della medesima previsione normativa sia in ragione del fatto che la stessa è inserita nel contesto del Titolo I del Regolamento di Giustizia FISE rubricato "Illecito e sanzioni disciplinari" e non nell'ambito del Titolo II del medesimo regolamento rubricato, viceversa, "Giustizia sportiva"

Già sotto tale profilo, dunque, non si ravvisano ragione per discostarsi dalla decisione del Tribunale.

1.2 - Del pari infondato e ininfluente risulta il riferimento al principio del *favor rei*.

Se da una parte, invero, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI ha avuto occasione di chiarire che, in determinate circostanze, anche nel processo sportivo risulta applicabile il principio del favor rei cristallizzato dall'art. 2 del codice penale secondo cui "*...nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato...*", dall'altra occorre altresì evidenziare che nella specie - alla luce delle concrete circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di prime cure - anche applicando alla fattispecie in questione la nuova disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), R.G. FISE, in ogni caso non potrebbe escludersi l'integrazione dell'illecito rilevato dalla sentenza di prime cure.

Come dedotto anche dalla Procura Federale con la propria memoria difensiva, invero, dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio e anche della decisione impugnata dal sig. Simonetti emerge chiaramente che nel corso della telefonata con il sig. Denny Bortoli il medesimo reclamante ha proferito offese e minacce non solo attinenti al contesto sportivo federale nel quale lo stesso opera ma rivolte anche ai familiari del segnalante (moglie e figlie) tesserati FISE.

Né tale circostanza risulta specificamente contestata con l'atto di appello.

Di talché, in ogni caso - quand'anche nella specie fosse applicabile il disposto del nuovo art. 1, comma 3, lett. c), R.G. FISE - tale circostanza non potrebbe incidere sulla correttezza motivazionale sul punto del Tribunale Federale.

1.3 - Infine, occorre comunque evidenziare che non solo l'atto di deferimento non recava alcuna specifica menzione al disposto dell'all'art. 1, comma 2, lett. c) del R.G. FISE (nella versione anteriore alla modifica del 6 luglio 2021) ma che, comunque, nella parte motiva della decisione di primo grado il Tribunale Federale ha espressamente chiarito che "*...i fatti contestati al Deferito implicano senza dubbio la violazione dell'art. 1, comma 1, R.G. Fise...*" senza far specifico o comunque esclusivo riferimento al disposto del comma 3 della medesima disposizione.

Anche sotto tale profilo, dunque, la censura in esame non merita accoglimento.

2 - Sempre con il primo motivo di doglianza il reclamante assume poi che la decisione del Tribunale:

a) sarebbe contraddittoria "*...in relazione alle ragioni per cui ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni offerte dal Sig. Bortoli, pacificamente non tesserato FISE, reputando invece "in parte inattendibili" le dichiarazioni rese dai Sig.ri Gurioli e Ferrara proprio in ragione del fatto che "questi non risultano tesserati FISE"...*";

b) avrebbe errato sia "*...nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei Sig.ri Gurioli e Ferrara in ragione del fatto che "nessuno dei predetti ha mai confermato con assoluta certezza - né poteva farlo - che la telefonata ascoltata fosse proprio quella contestata...*", sia "*...nel ritenere che i Sig.ri Gurioli e Ferrara "non hanno escluso con certezza di non aver ascoltato insulti*"...".

Anche tali rilievi non colgono nel segno.

2.1 - Innanzitutto questo Collegio non ritiene sussistente alcuna contraddittorietà dell'operato del Tribunale Federale laddove ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del sig. Bortoli e inattendibili quelle dei Sig.ri Gurioli e Ferrara nonostante siano tutti non tesserati FISE.

Non solo, infatti, il Tribunale Federale ha adeguatamente chiarito di ritenere attendibili le dichiarazioni del sig. Bortoli in quanto, tra l'altro, confermate in maniera precisa e concordante dalle dichiarazioni del teste sig. Nogara, ma in ogni caso appare evidente la differenza sostanziale tra le posizioni dei sig. Bortoli e dei sig.ri Gurioli e Ferrara; mentre il primo, infatti, riveste la qualifica di soggetto leso, i secondi sono intervenuti nel procedimento quali testi dell'incolpato.

Di qui - al di là di ogni altra considerazione - l'impossibilità di rinvenire una qualsivoglia forma di contraddittorietà nella valutazione operata sul punto dal Tribunale sotto tale profilo.

2.2 - Del pari privo di pregio appare poi l'ulteriore profilo di censura innanzi riportato secondo cui sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale laddove ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei Sig.ri Gurioli e Ferrara in quanto non avrebbero mai confermato con certezza di aver ascoltato la telefonata oggetto del presente procedimento e non avrebbero affermato (con certezza) di non aver

ascoltato insulti.

Contrariamente a quanto assunto dal reclamante, invero, dall'esame delle dichiarazioni del sig. Gurioli e del sig. Ferrara non emerge che la telefonata riferita sia - con certezza - quella avvenuta il 19 gennaio 2021 oggetto del presente procedimento.

Addirittura il teste sig. Ferrara nell'ambito della propria deposizione innanzi alla Procura Federale riferisce di conoscere la data del 19 gennaio 2021 "*...perché me lo ha detto il sig. Simonetti...*".

Peraltro, quand'anche così fosse, questo Collegio ritiene la circostanza irrilevante; come emerge dalla documentazione agli atti, infatti, in ogni caso anche i testi del reclamante non sono stati in grado di escludere la circostanza (viceversa affermata dal teste sig. Stefano Nogara) che il reclamante, rivolgendosi al sig. Bortoli, abbia pronunciato frasi del tipo "ti spacco le gambe", "attento ai tuoi cavalli", "attento a te e alla tua famiglia", "vedrai che fine fai", "stai attento a girare per concorsi" (cfr. verbale audizione Procura sigg.ri Bortoli e Nogara 01.03.2021 e 05.03.2021).

Sebbene, infatti, non si tratti di insulti intesi come offese gravi e intenzionali, in ogni caso si tratta di gravi, violente e precise minacce certamente punibili ai sensi del disposto dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE.

2.3 - Ma non solo. Al di à di quanto precede e come dedotto anche dalla Procura Federale con la propria memoria, infatti, occorre comunque rammentare che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che "*...la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle* parti..." (cfr. Corte Cass., sez. VI, ordinanza 15 gennaio - 1 marzo 2021, n. 5560)

Di talché, in tale contesto questo Collegio non ritiene le deduzioni offerte sul punto dal reclamante sufficienti o comunque idonee a mutare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale; le considerazioni addotte in tale prospettiva dal sig. Simonetti, invero, si risolvono comunque in un tentativo di fornire una diversa ricostruzione dei fatti, che non risulta sufficiente ad incidere sulle ragioni - di fatto e di diritto - esposte dal primo Giudice a supporto della decisione oggetto di gravame.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura non merita accoglimento.

3 - Con altra doglianza, infine, il sig. Matteo Elia Simonetti si duole del fatto che - nella graduazione della sanzione - il Tribunale non avrebbe comunque tenuto conto delle dichiarazioni dei testi di parte e delle note depositate dall'Avv. Maria Cecilia Ferraresi quali elementi utili per ridurre la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Simonetti.

In particolare il Tribunale non avrebbe valutato il contesto persecutorio nei confronti dell'incolpato all'interno del quale quest'ultimo avrebbe poi maturato la decisione di procedere con la telefonata alla base del procedimento di cui trattasi.

Il Collegio condivide tale considerazione.

Occorre premettere che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").

Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive (ove attengano alla condotta) ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini "dell'impatto" che le stesse spiegano sul piano sanzionatorio.

Orbene, nella specie - come emerge dalla disamina della documentazione versata in atti - il sig. Simonetti si è determinato a procedere con la telefonata nei confronti del sig. Bortoli nell'ambito di un contesto certamente caratterizzato da uno stato - quanto meno - di forte tensione e pressione derivante dalle contestazioni (anche al limite degli insulti) subiti per effetto della vicenda di cui al proc. P.A. n. 84/2019 definita con la sentenza di Questa Corte di Appello Federale del 5 ottobre 2020.

In tale prospettiva, dunque, in accoglimento della censura Questo Collegio non ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi sottesi alla determinazione della misura delle sanzioni da applicare e che, pertanto, le stesse debbano essere parzialmente ridotte.

4 - Con il secondo motivo di gravame, poi, il sig. Simonetti assume che la decisione gravata sarebbe erronea in quanto il Tribunale non avrebbe potuto applicare il disposto dell'art. 14, comma 4, lett. b) e c), R.G. FISE, con conseguente necessità di ridurre la sanzione comminata.

A dire dell'appellante, in particolare, atteso che la norma in questione postula il carattere definitivo di una condanna, la stessa disposizione non avrebbe potuto essere applicata alla fattispecie in quanto allo stato non risulterebbe ancora depositata la motivazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI dell'11 maggio 2021.

La doglianza è infondata.

Ed invero, come chiarito dalla Procura, non solo il proc. 84/2019 - cui la decisione del Tribunale Federale fa espresso riferimento - è stato definito con la sentenza della Corte di Appello Federale del 5 ottobre 2020 ormai passata in giudicato (in quanto mai impugnata innanzi al Collegio di Garanzia del CONI), ma in ogni caso occorre dar atto del fatto che, (per quanto si tratti di considerazione superflua e ininfluente ai fini della valutazione della presente doglianza), in data 24 settembre 2021 il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato le motivazioni sottese alla decisione prot. n. 01214/2021 cui ha fatto riferimento il reclamante, con conseguente definitività della medesima condanna nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Di qui l'infondatezza del reclamo sul punto che merita integrale rigetto.

5 - In definitiva - ritenute infondate le doglianze proposte ad eccezione della censura innanzi scrutinata sub 3 - Questa Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata dal sig. Elia Matteo Simonetti, ridetermina la sanzione in 90 giorni di sospensione dedotto il pre sofferto, riducendo l'ammenda a € 500,00.

* * *

**P.Q.M.**

la Corte di Appello Federale, come sopra composta respinge il reclamo proposto Sig. Elia Matteo Simonetti (tessera FISE n. 005438/E) e in accoglimento della sola doglianza di cui al motivo 1.5 del reclamo - in parziale riforma della decisone impugnata - ridetermina la sanzione in 90 giorni di sospensione dedotto il pre sofferto, e riducendo l'ammenda a € 500,00.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 15 ottobre 2021

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

***f.to* ALESSANDRA BRUNI** Presidente

***f.to* NICOLA COLAVITA** Componente

***f.to* LORENZO AURELI** Componente relatore